

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

***REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER
L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SOTTOSOGLIA, DI
LAVORI, BENI E SERVIZI***

CAPO I – DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

- Art. 1 - Premesse*
- Art. 2 - Regole generali*
- Art. 3 - Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia*
- Art. 4 - Divieto di frazionamento*
- Art. 5 - Tutela delle imprese di minori dimensioni*
- Art. 6 - Obblighi di trasparenza (art. 28 del Codice)*
- Art. 7 - Individuazione degli operatori economici*
- Art. 8 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione*
- Art. 9 - Deroga al principio di rotazione (art. 49 del Codice)*
- Art. 10 - Affidamento dell'appalto, stipula del contratto e pubblicazione*
- Art. 11 - Esecuzione anticipata*
- Art. 12 - Certificato di regolare esecuzione*
- Art. 13 - Garanzie*

CAPO II – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA

- Art. 14 - Richieste di acquisto*
- Art. 15 - Affidamenti diretti*
- Art. 16 - Determina di affidamento*
- Art. 17 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto*
- Art. 18 - Anomalia dell'offerta*
- Art. 19 - Controllo dei requisiti*

CAPO III – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA

- Art. 20 - Procedure negoziate*
- Art. 21 - L'iter procedimentale*
- Art. 22 - Le fasi della procedura*
- Art. 23 - La determina a contrarre*
- Art. 24 - Anomalia dell'offerta*
- Art. 25 - Invito alla procedura*
- Art. 26 - Il contenuto della lettera d'invito*
- Art. 27 - Criteri di aggiudicazione*
- Art. 28 - Commissione giudicatrice*
- Art. 29 - Verifica dei requisiti*
- Art. 30 - Termine di conclusione della procedura negoziata*
- Art. 31 - Clausola di chiusura*

Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), nonché ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (pubblicato nel S.O. n. 45 alla G.U. 31 dicembre 2024, n. 305) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente Regolamento, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I – DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

Art. 1 – Premesse

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, ripubblicato con note sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2023 – Suppl. Ordinario n. 14, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Suppl. Ordinario n. 45, ripubblicato con note sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2025 – Suppl. Ordinario n. 3, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Art. 2 – Regole generali

Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Nel primo atto della procedura prescelta, il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano le disposizioni del Codice, se non derogate dalla Parte I del D.lgs. n. 36/2023 (articoli da 48 a 55).

Gli affidamenti devono essere disposti in modalità telematica per il tramite dell'uso della piattaforma S.TEL.LA (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio), avvalendosi dell'elenco dei fornitori ivi iscritti, fatte salve altre legittime modalità previste per gli affidamenti diretti.

L'Azienda ha la facoltà di avvalersi delle altre procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 quando i soggetti qualificati in ciascuna categoria e classe non siano in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.

Art. 3 – Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) **del risultato**, che impone alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) **di fiducia**, che comporta la reciproca fiducia tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione;
- c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici

nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

- d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) **di buona fede e tutela dell'affidamento**, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- j) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
- k) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Le procedure sottosoglia sono improntate, inoltre, al rispetto dei principi:

- a) **di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) **di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- e) **di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) **di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) **di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 4 – Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 5 – Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, le procedure sottosoglia sono suddivise in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi.

La mancata suddivisione in lotti deve essere motivata, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 6 – Obblighi di trasparenza (art. 28 del Codice)

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC (di seguito anche "BDNCP"), la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici, a partire dal 1° gennaio 2024. Il provvedimento individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza.

Art. 7 – Individuazione degli operatori economici

L'individuazione degli operatori economici da invitare a formulare offerta avviene attraverso:

- a) indagini di mercato;
- b) selezione tra l'elenco dei fornitori iscritti nella piattaforma S.TEL.LA.

- Indagini di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le consultazioni preliminari di mercato sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

1. per contratti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, consultando gli operatori economici iscritti su S.TEL.LA. o mediante altre modalità alternative, non sussistendo l'obbligo di affidamento mediante strumenti di e-procurement;
2. per contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, il RUP, procede mediante consultazione degli operatori economici iscritti sulla piattaforma S.TEL.LA., e, in caso di inefficacia di tali modalità, mediante altri strumenti informativi;
3. per contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea, il RUP procede di regola alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento, ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate;
4. per i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro, il RUP consulta gli operatori economici iscritti su S.TEL.LA. e abilitati per la corrispondente tipologia di lavori.

L'avviso di cui al n. 3 del paragrafo precedente deve essere pubblicato sul sito aziendale e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

1. il valore dell'affidamento;
2. gli elementi essenziali del contratto;
3. i requisiti di idoneità professionale;
4. i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione (ove previsti);
5. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura (ove previsti);
6. i criteri di selezione degli operatori economici;
7. le modalità per comunicare con l'Azienda.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi,

coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

1. complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo negli ultimi dieci anni;
2. complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
3. assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al secondo periodo è impossibile o comporta per l'Azienda oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina di indizione e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Rientrano in tale ipotesi, tra le altre, la partecipazione media verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti identici o analoghi per caratteristiche e importo, superiore a 30 operatori economici.

I risultati delle indagini sono formalizzati dall'Azienda nella determina di indizione, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice, in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

- Selezione tra l'elenco dei fornitori iscritti nella piattaforma S.TEL.LA.

In alternativa all'indagine di mercato, il RUP può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli attraverso l'elenco dei fornitori iscritti sulla piattaforma S.TEL.LA.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali, nei quali il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per l'Azienda oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto non trova applicazione il principio di rotazione, salvo l'onere di motivare la scelta di estendere l'invito al contraente uscente.

Art. 8 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle fasce di importo di seguito riportate, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000 sino a € 20.000
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000 sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000 sino a € 220.999

II Servizi e Servizi tecnici

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;

B2	pari a € 5.000 sino a € 20.000
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000 sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000 sino a € 214.999

III Lavori

Fascia	Importo
A3	sino a € 39.999
B3	da € 40.000 sino a € 150.000
C3	da € 150.001 sino a € 258.000
D3	da € 258.001 sino a € 516.000
E3	da € 516.001 sino a € 1.033.000
F3	da € 1.033.001 sino a € 1.500.000
G3	da € 1.500.001 sino a € 2.582.000
H3	da € 2.582.001 sino a € 3.500.000
I3	da € 3.500.001 sino a € 5.537.999

Per le aree merceologiche si rinvia all'avviso istitutivo dell'elenco fornitori pubblicato sulla piattaforma S.TEL.LA.

Art. 9 – Deroga al principio di rotazione (art. 49 del Codice)

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte, ovvero quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente Regolamento.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.

Non determina limitazione numerica ai sensi del periodo precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari, non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad una specifica classe merceologica della piattaforma S.TEL.LA.

Il principio di rotazione degli affidamenti, quindi, non si applica:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
- c) nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto» (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata);

- d) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
- e) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente nel rispetto delle fasce di importo di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto. Tra queste si individuano, tra le altre:

- a) unicità dell'operatore economico (c.d. infungibilità/esclusività, ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, del Codice);
- b) forniture complementari (art. 76, comma 4, lett. b), del Codice);
- c) prestazioni supplementari (art. 120, comma 1, lett. b), del Codice);
- d) urgenza che non consente alcun indugio (art. 76, comma 2, lett. c), del Codice);
- e) servizi alla persona (art. 128, commi 3 e 8, del Codice).

Art. 10 – Affidamento dell'appalto, stipula del contratto e pubblicazione

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 19, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

La stipula del contratto relativo agli affidamenti sottosoglia avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Se è stato predisposto un modello di schema di contratto, lo stesso, in fase di aggiudicazione, è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, secondo le deleghe aziendali vigenti al momento della stipula.

In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Per la stipula dei contratti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio dei 32 giorni (*stand-still period*).

Art. 11 – Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario l'Azienda può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione del contratto entro i termini massimi previsti nel presente Regolamento, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP oppure, ove nominato, del direttore dell'esecuzione.

Sono fatte salve le ipotesi di consegna e avvio immediato delle prestazioni per eventuali ragioni riconducibili alla situazione di urgenza ed emergenza, debitamente motivate e comprovate.

Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, l'Azienda può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, ove nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 13 – Garanzie

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

In casi debitamente motivati è facoltà dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato, nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

CAPO II – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA

Art. 14 – Richieste di acquisto

Le richieste di acquisto di valore inferiore alle soglie europee devono essere inviate esclusivamente attraverso la modulistica allegata al presente Regolamento, di seguito indicata:

1. Allegato “A” - Richieste di approvvigionamento di beni e servizi, da inviare alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, relative a:
 - reagenti
 - altro materiale sanitario (non dispositivo medico)
 - materiali di consumo per apparecchiature elettromedicali
 - beni economici (es. cancelleria, ecc, ecc.)
 - arredi sanitari e non
 - servizi
2. Allegato “B” - Richieste di approvvigionamento di beni e servizi, da inviare alla U.O.C. Sistema Informatico e Supporto alla Telemedicina, relative a:
 - licenze software
 - apparecchiature telefoniche/attivazione utenze telefoniche/reti internet
 - apparecchiature informatiche hardware
3. Allegato “C” - Richieste di acquisto di apparecchiature elettromedicali, da inviare alla U.O.S. Ingegneria Clinica;
4. Allegato “D” - Richieste di acquisto di farmaci e dispositivi medici, da inviare alla U.O.C. Politiche del Farmaco e Farmacia Territoriale.

Le richieste di interventi di manutenzione edile ed impiantistica dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: servizio.manutenzione@asl.rieti.it.

Le richieste di riparazione di un'apparecchiatura elettromedicale vengono gestite tramite il software GAEM, accessibile dal sito aziendale della ASL di Rieti nell'area privata.

Le richieste di intervento per assistenza informatica e telefonica dovranno essere inoltrate esclusivamente alla casella di posta osm@asl.rieti.it.

Art. 15 – Affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara.

Anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dall'Azienda, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto entro i valori stabiliti dal Codice.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per la scelta degli operatori economici si rinvia all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 16 – Determina di affidamento

Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la determina di affidamento, (c.d. "determina semplificata") ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice.

Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (ove previsti);
- g) l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo al RUP e al soggetto firmatario della determinazione dirigenziale.

Art. 17 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

L'invito agli operatori selezionati a presentare preventivo avviene mediante:

- a) la piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla Regione Lazio, S.TEL.LA., per affidamenti di importo pari o superiori ad € 5.000,00;
- b) richiesta mediante PEC per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00.

L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

Nella determina di affidamento va dato conto:

- della/e UU.OO. richiedente/i e degli estremi della richiesta di acquisto;
- dell'esigenza/interesse che si vuole soddisfare;
- del criterio di scelta del contraente;
- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- del nominativo del RUP;
- degli elementi essenziali del contratto;
- della copertura finanziaria, dell'importo di affidamento e del conto di costo dove va imputata la spesa.

È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

L'affidamento diretto può essere disposto, e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;

- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 18 – Anomalia dell'offerta

Negli affidamenti diretti non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

Art. 19 – Controllo dei requisiti

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ciascun RUP procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore. Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Azienda procede:
 - i. alla risoluzione del contratto;
 - ii. all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
 - iii. alla comunicazione all'ANAC;
 - iv. alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla ASL di Rieti per un periodo da 6 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica il principio del contraddittorio e, in particolare:

- i. comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
 - ii. valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dall'Azienda;
 - iii. adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico;
- b) per gli appalti di valore pari o superiori ad € 40.000,00 sino, rispettivamente, a € 139.999 per i servizi e forniture e a € 149.999 per gli appalti di lavori, si procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o mediante DGUE.

CAPO III – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGlia

Art. 20 – Procedure negoziate

Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000 sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000 sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 21 – L'iter procedimentale

Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione contenente la decisione di contrarre, che costituisce il primo atto della procedura. Nella stessa deve essere confermato, all'esito di una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite la consultazione dell'albo fornitori presente sulla piattaforma S.TEL.LA.

Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 22 – Le fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione dell'albo fornitori presente sulla piattaforma S.TEL.LA. di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 23 – La determina a contrarre

La determina a contrarre deve specificare:

- a) la/e UU.OO. richiedente/i e gli estremi della richiesta di acquisto;
- b) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- c) l'interesse che si intendono soddisfare;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- e) gli elementi essenziali del contratto;
- f) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- g) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (avviso di manifestazione di interesse, invito rivolto agli operatori iscritti su S.TEL.LA. alla specifica categoria merceologica);
- h) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- i) qualora sia previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare. Sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- j) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- k) il nominativo del RUP e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo a quest'ultimo con specifico riferimento alla procedura;
- l) l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo al soggetto che sottoscrive la determinazione dirigenziale;
- m) l'importo massimo dell'affidamento, la copertura contabile ed il conto di costo dove è imputata la spesa.

Art. 24 – Anomalia dell'offerta

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di aggiudicazione di contratti che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra

quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice.

L'esclusione automatica di cui al primo paragrafo del presente articolo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 25 – Invito alla procedura

Conclusa l'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori e formalizzati i relativi risultati, il RUP procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 26 – Il contenuto della lettera d'invito

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea generale l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato a base d'asta;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori). Per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali i concorrenti saranno chiamati a compilare e produrre il modello di DGUE presente in piattaforma;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP ed i recapiti dello stesso;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 27 – Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 28 – Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere nominato a fare parte della Commissione giudicatrice il RUP, anche in qualità di presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Poiché le procedure devono essere svolte sulla piattaforma telematica, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dal suddetto strumento telematico.

Art. 29 – Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 30 – Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 31 – Clausola di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.